



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi

U.prot DVADEC - 2015 - 0000397 del 05/11/2015

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*", e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il Provvedimento n. DVA-2012-29276 del 03/12/2012, relativo al progetto "*Porto di Taranto - Riqualficazione del Molo Polisettoriale - Ammodernamento della banchina di ormeggio del Porto di Taranto*" con il quale è stata determinata l'esclusione da procedura di VIA a condizione che si ottemperi alle prescrizioni in esso contenuto;

VISTA la prescrizione n. 13 del suddetto Provvedimento di esclusione dalla VIA, la cui verifica di ottemperanza è posta a capo al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che recita:

"Fatte salve le prescrizioni impartite dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM, come riportate nei pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Terza Sezione, n. 71 del 28 novembre 2012 e n. 81 del 28 novembre 2012, in considerazione che tutte le opere a terra ricadono anche esse nel SIN di Taranto, tutte le attività di trivellazione per il posizionamento dei pali e degli scavi di posizionamento delle strutture necessarie per la movimentazione delle gru e per le travi di collegamento, nonché tutte le parti relative alle demolizioni, devono essere accompagnate dalle procedure di caratterizzazione delle terre e degli scavi e dalle relative attività di bonifica o messa in sicurezza, secondo le prescrizioni che saranno

impartite dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM e devono essere eseguite sotto il controllo dell'ARPA Puglia; le diverse ipotesi di gestione dei materiali di risulta dovranno essere preventivamente autorizzate in base al piano di gestione e alle specifiche norme di settore. Parimenti dovranno essere autorizzate previa caratterizzazione le ipotesi di gestione dei sedimenti e dei materiali stoccati in area ex Belleli, ai fini della loro allocazione definitiva; il relativo Piano di gestione, come concordato con ARPA Puglia dovrà essere inviato al MATTM ai fini dell'ottemperanza; dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata tutti i materiali da demolizione”;

VISTA la nota prot. 14019/TEC/CS del 08/10/2015, acquisita al prot. DVA-2015-25285 del 09/10/2015, con cui il Commissario Straordinario del Porto di Taranto ha trasmesso la documentazione relativa al Piano di Gestione dei materiali, ai fini dell'ottemperanza della sopra riportata prescrizione n. 13 relativa al suddetto Provvedimento di esclusione dalla VIA;

VISTA la nota prot. DVA-2015-0025494 del 12/10/2015 con la quale è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

CONSIDERATA la nota prot. 14723 del 23/10/2015 del Commissario Straordinario del Porto di Taranto, acquisita con prot. DVA-2015-27062 del 29/10/2015, con la quale ha trasmesso integrazioni documentali volontarie;

ACQUISITO il parere negativo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1906 del 30/10/2015, acquisito al prot. DVA-2015-0027517 del 03/11/2015, costituito da n. 9 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il citato parere n. 1906/2015 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che:

- a) *sulla realizzazione delle vasche di colmata provvisorie in area di cantiere, ai fini della gestione dei materiali relativi alla Fase 1, del progetto “Riqualificazione del Molo Polisettoriale – Ammodernamento della Banchina di ormeggio del Porto di Taranto”, la Commissione VIA e VAS si è espressa con parere n. 1827 del 26/06/2015, comunicato al Commissario Straordinario con provvedimento DVA-2015-0017113 del 01/07/2015;*
- b) *per quanto riguarda la gestione dei sedimenti marini, la Commissione Tecnica VIA e VAS si è già espressa sulle modifiche gestionali proposte dal Commissario Straordinario del Porto di Taranto con parere n. 1891 del 15/10/2015;*
- c) *per quanto riguarda il recupero dei materiali attualmente stoccati in area ex Belleli, il Piano di gestione, ai fini della allocazione di tali materiali nella Cassa di colmata del V° sporgente, è stato approvato dalla Provincia di Taranto, previo parere favorevole dell'ARPA Puglia e inviato al MATTM nell'ambito del progetto “Porto di Taranto – Richiesta di valutare la necessità di modifica/integrazione al DM di compatibilità ambientale n. 80 del 20/02/2014”;*

su tale progetto la Commissione Tecnica VIA e VAS si è già espressa, per quanto di propria competenza, con parere n. 1899 del 23/10/2015.

Per quanto sopra esposto

SI DETERMINA

che, fatti salvi i precedenti pareri della Commissione VIA e VAS di cui al valutato sopracitato, punti a), b) e c), **allo stato la prescrizione n. 13 non è ottemperata.**

Ai fini dell'ottemperanza, il Commissario Straordinario del Porto di Taranto dovrà rinviare al MATTM il Piano di gestione dei materiali, riaggiornato a seguito del completamento della caratterizzazione dei materiali, secondo i tempi e le modalità che verranno concordati con l'ARPA Puglia ed a seguito dell'autorizzazione della Provincia con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale, come previsto anche dalla nota Prot. 0007548/STA del 29/05/2015 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, di cui la prescrizione n. 13 fa salve le prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

